



CITTA' DI REGGIO CALABRIA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'
SERVIZIO VIABILITA'

ORD. N. 110

Prot. n. 65930 del 29.03.2022

OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA DOMENICO TRIPEPI LATO NORD DA CORSO GARIBALDI A CORSO MATTEOTTI

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta, acquisita con prot. n. 65314 del 28/03/2022, dell' ATAM Spa per l'emissione di ordinanza di divieto di sosta con rimozione in via Domenico Tripepi lato nord da corso Garibaldi a Corso Matteotti per la realizzazione della segnaletica orizzontale nelle aree di sosta a pagamento per il giorno 04 aprile 2022;

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n.267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

ORDINA

IN VIA DOMENICO TRIPEPI LATO NORD DA CORSO GARIBALDI A CORSO MATTEOTTI

IL DIVIETO DI SOSTA CON ZONA RIMOZIONE

RESTRINGIMENTO CARREGGIATA

SEGNALAZIONE DI LAVORI IN CORSO

LIMITE DI VELOCITA' DI 20 KM/H

DALLE ORE 06,00 ALLE ORE 13,00 DEL 04/04/2022

LA SEGNALETICA PREVISTA NELLA PRESENTE ORDINANZA, DOVRÀ ESSERE ATTUATA NELLE FORME PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE (ART. 21 DEL C.D.S E RELATIVI ARTICOLI DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE) INTEGRATA DAL DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002)

La segnaletica sarà collocata in opera a cura e spese dell'Atam Spa

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

IL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE POTRÀ ESSERE DEVIATO O INIBITO DAL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE A SEGUITO DI SOPRAVVENUTE ESIGENZE DI SICUREZZA STRADALE E/O PUBBLICA.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Reggio Calabria, li 29.03.2022

Il Responsabile del Servizio
Ing. Domenico Scalo

Il Dirigente
Dott. Salvatore Zucco

